



STS NETWORK

CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, MANAGERIALE

Credito imposta beni strumentali

Legge di Bilancio 2021

a cura di Dott. Francesco Facchini

Aggiornato con la circ. 23.07.2021 n.9/E

L'agevolazione in sintesi



Di che cosa si tratta?

Si tratta di un credito d'imposta compensabile direttamente in F24 per investimenti in beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, ordinari o con caratteristiche 4.0, destinati a strutture produttive situate in Italia.



Chi sono i beneficiari?

- Le imprese residenti in Italia, anche tramite stabile organizzazione, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito d'impresa.
- Esercenti arti e professioni (solo beni «ordinari»).



Entro quando?

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022 (salvo termine lungo al 30.06.2023).

Indice



Beni Agevolabili



Beneficiari



Profili temporali



Determinazione credito imposta



Utilizzo credito d'imposta



Caratteristiche agevolazione



Cessione o delocalizzazione



Obblighi documentali

Investimenti agevolabili

1. Beni immateriali e materiali ordinari

- Rispetto alla precedente agevolazione (L. 160/2019) si comprendono **anche i beni immateriali** (es. software).
- **Strumentalità**: esclusi beni merce o destinati alla vendita e materiali di consumo;
- **Novità**: il requisito della novità si mantiene anche per beni esposti in show room e beni «complessi» (costo beni usati non prevalente rispetto all'intero costo sostenuto).
- **Territorialità**: destinazione dei beni a strutture produttive ubicate in Italia

Esclusioni

- **Veicoli e altri mezzi di trasporto** di cui all'art. 164 del Tuir (gli autocarri sono agevolabili);
- Beni materiali strumentali per cui è previsto un coefficiente di **ammortamento inferiore al 6,5%**;
- **Fabbricati e le costruzioni**;
- **Specifici beni** delle industrie manifatturiere alimentari, delle industrie dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua e delle industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni



Investimenti agevolabili

2. Beni materiali 4.0

- Si tratta degli investimenti in beni materiali di cui **all'Allegato A** alla L. **232/2016**, quali
 - i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento;
 - i sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
 - i dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.
- Anche tali beni devono comunque rispettare i requisiti della strumentalità, novità e territorialità previsti per i beni ordinari.

3. Beni immateriali 4.0

- Sono agevolati anche i beni immateriali strumentali nuovi di cui **all'Allegato B** alla L. **232/2016**.



Modalità acquisizione

Modalità di acquisizione

Gli investimenti possono essere effettuati secondo le seguenti modalità:

- Acquistati a titolo di proprietà;
- in leasing (sia ordinari sia 4.0; circ. Agenzia delle Entrate 23.7.2021 n. 9, § 2.1);
- realizzati in economia;
- realizzati mediante appalto.

Per gli investimenti in leasing, il costo agevolabile è quello sostenuto dalla società di leasing per il relativo acquisto. Non rileva, invece, il prezzo del riscatto al termine del leasing (circ. Agenzia delle Entrate 23.7.2021 n. 9, § 4.4).

Ammissibili anche beni di costo inferiore a 516,46 euro (circ. Agenzia delle Entrate 23.7.2021 n. 9, § 2.2).

Nel costo è compresa anche l'iva indetraibile ai sensi dell'art. 19 *bis* 1 e dell'art. 36-bis del Dpr 633.1972. Non è invece compresa l'iva indetraibile da pro-rata di cui all'art. 19, comma 5, del Dpr 63371972, la quale costituisce un costo generale e non specifico (circ. Agenzia delle Entrate 23.7.2021 n. 9, § 4.2)



Beneficiari

Imprese

- possono accedere al credito d'imposta le **imprese residenti** nel territorio dello Stato (ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), indipendentemente dalla forma giuridica; dal settore economico di appartenenza; dalla dimensione; dal regime di determinazione del reddito dell'impresa;
- Ammessi anche soggetti che determinano il reddito con criteri **forfetari** (es. regime forfetario ex L. 190/2014) o con l'applicazione di regimi d'imposta sostitutivi

Professionisti

- Possono fruire del credito d'imposta **solo sui beni «ordinari»**

Condizioni

- la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle **normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di **versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori (**richiesto DURC al momento utilizzo del credito**).



Soggetti esclusi

Imprese escluse

sono escluse le imprese in stato di:

- liquidazione volontaria;
- fallimento;
- liquidazione coatta amministrativa;
- concordato preventivo senza continuità aziendale;
- altra procedura concorsuale prevista dal RD 267/42, dal DLgs. 12.1.2019 n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
- Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2 del DLgs. 8.6.2001 n. 231 per gli investimenti effettuati durante il periodo d'interdizione.



Profili temporali

Finestra temporale

Il nuovo credito d'imposta previsto dalla Legge di Bilancio 2021 è riconosciuto per gli investimenti effettuati:

- Dal **16.11.2020** al **31.12.2021** o entro il **30.06.2022** a condizione che entro il 31.12.2021 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo d'acquisto.
- Dal **1.1.2022** al **31.12.2022** o entro il **30.06.2023** a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo d'acquisto.



Coordinamento temporale con L. 160/2019

Coordinamento con precedenti agevolazioni

Per il periodo 16.11.2020 - 31.12.2020 coesisterebbero, a livello normativo, la precedente agevolazione ex L. 160/2019 e la nuova agevolazione introdotta dalla L. 178/2020.

La norma agevolativa della legge di bilancio 2021 non reca però alcuna disposizione di coordinamento con il precedente credito d'imposta di cui alla L. 160/2019.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che (circ. Agenzia delle Entrate 23.7.2021 n. 9, § 3.1):

- nel caso di investimenti per i quali alla data del **15.11.2021** sia stato effettuato l'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20% e tali investimenti siano stati effettuati entro il 30.6.2021, si applica la "vecchia" disciplina di cui alla L. 160/2019;
- nel caso in cui l'investimento sia stato prenotato a partire dal **16.11.2021** opera invece la "nuova" disciplina di cui alla L. 178/2020.



Determinazione credito imposta

Beni materiali e immateriali «ordinari»

	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o termine “lungo” del 30.6.2022)		Dall’1.1.2022 al 31.12.2022 (o termine “lungo” del 30.6.2023)	
	% credito imposta	limite costi	% credito imposta	limite costi
Beni materiali ordinari	10% (15% lavoro agile)	2.000.000	6%	2.000.000
Beni immateriali ordinari	10% (15% lavoro agile)	1.000.000	6%	1.000.000



Determinazione credito imposta

Beni materiali nuovi industria 4.0

	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o termine "lungo" del 30.6.2022)	Dall'1.1.2022 al 31.12.2022 (o termine "lungo" del 30.6.2023)
Importo investimento	% credito imposta	% credito imposta
Fino a 2,5 mil.	50%	40%
> 2,5 mil. e < 10 mil.	30%	20%
> 10 mil. e < 20 mil. (max)	10%	10%



Determinazione credito imposta

Beni immateriali nuovi industria 4.0

	Dal 16.11.2020 al 31.12.2022 (o termine “lungo” del 30.6.2023)
Importo investimento	% credito imposta
Fino a 1 milione (max)	20%



Utilizzo credito d'imposta

Suddivisione in quote annuali

- Il credito d'imposta è utilizzabile in **3 quote annuali** di pari importo;
- in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte della quota di 1/3, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nei periodi d'imposta successivi secondo le modalità proprie del credito (risposte Agenzia delle Entrate Telefisco 2021 e circ. Agenzia delle Entrate 9/2021, § 5.2);



Utilizzo credito d'imposta

Utilizzo in un'unica quota annuale

Il credito d'imposta spetta in un'unica quota annuale:

- per i soggetti che effettuano investimenti in **beni materiali "ordinari"** dal 16.11.2020 al 31.12.2021, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi;
- per i soli soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro (nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene) che effettuano nel suddetto periodo investimenti in **beni immateriali "ordinari"**.
- L'utilizzabilità in un'unica quota non riguarda né il credito d'imposta per i medesimi investimenti effettuati dal 2022, né il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali "Industria 4.0".
- L'Agenzia ha inoltre precisato che l'utilizzo del credito in un'unica quota rappresenta una **facoltà** e che, nel caso in cui tale facoltà non venga azionata, il contribuente utilizzerà il credito in tre quote annuali di pari importo.
- Anche nell'ipotesi in cui il contribuente scelga di fruire del credito d'imposta in un'unica quota, il **credito non utilizzato** (in tutto o in parte) potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi (circ. Agenzia delle Entrate 23.7.2021 n. 9, § 5.2).



Utilizzo credito d'imposta

Momento di utilizzo

- Beni materiali e immateriali **ordinari**: a decorrere dall'**anno di entrata in funzione** dei beni;
- Beni materiali e immateriali industria **4.0**: a decorrere dall'**anno di avvenuta interconnessione**.
- Se l'**interconnessione** dei beni avviene in un **periodo d'imposta successivo** a quello della loro entrata in funzione, è possibile iniziare a fruire del credito d'imposta "generale" per la parte spettante.
- In tal caso, l'ammontare del credito d'imposta "in misura piena" successivamente fruibile dall'anno di interconnessione dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore, al netto del credito di imposta già fruito, sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 9/2021, § 5.4).
- Non è richiesta la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, nè l'apposizione del visto di conformità sulla stessa (circ. Agenzia delle Entrate 23.7.2021 n. 9, § 5.5).
- **N.B.:** la L. 160/2019 prevede che l'utilizzo può avvenire solo dall'**anno successivo** a quello di entrata in funzione dei beni o dell'avvenuta interconnessione.



Utilizzo credito d'imposta

Inapplicabilità limiti utilizzo e compensazione

Il credito d'imposta in analisi non è soggetto:

- al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da **quadro RU**, pari a **250.000,00 euro** (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
- al limite generale annuale di **compensazione nel modello F24**, pari a **700.000,00 euro**, elevato a 1 milione di euro per il 2020 (art. 34 della L. 388/2000);
- al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di **debiti iscritti a ruolo** per ammontare superiore a **1.500,00 euro** (art. 31 del DL 78/2010).

Consolidato fiscale

Il credito d'imposta in questione può essere liberamente trasferito nell'ambito del consolidato fiscale (Risposta interpello 23.07.2021 n. 508).



Caratteristiche agevolazione

Trattamento fiscale

- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito, comprese le relative addizionali regionali e comunali;
- non concorre alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Cumulabilità con altre agevolazioni

- Il credito d'imposta è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.



Cessione o delocalizzazione

Meccanismo di recapture

Se entro il **31 dicembre del secondo anno successivo** a quello di entrata in funzione o di avvenuta interconnessione i beni agevolati (sia "ordinari" che "4.0»))

- sono **ceduti a titolo oneroso**
- ovvero sono **destinati a strutture produttive ubicate all'estero**, anche se appartenenti allo stesso soggetto,

il **credito d'imposta è corrispondentemente ridotto**, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito utilizzato deve essere riversato, senza sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta sui redditi dell'anno in cui è avvenuta la cessione o delocalizzazione.

Il furto del bene non costituisce causa di rideterminazione dell'agevolazione (circ. Agenzia delle Entrate 23.7.2021 n. 9, § 7.2).

Sostituzione per i beni materiali 4.0

Solo per i beni strumentali 4.0 (Allegato A alla L. 232/2016), il credito d'imposta non è oggetto di rideterminazione, in caso di cessione, se il bene ceduto viene sostituito con un altro bene avente le medesime caratteristiche o superiori.



Operazioni straordinarie ed enti trasparenti

Operazioni straordinarie

Nel caso di trasferimento della titolarità dell'azienda o del ramo di azienda che comprende il bene agevolato, per effetto di operazione di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda, l'avente causa continuerà a fruire del credito d'imposta maturato in capo al dante causa, secondo le regole originariamente determinate in capo a quest'ultimo (circ. Agenzia delle Entrate 23.7.2021 n. 9, § 5.6.1).

Enti trasparenti

Risulta possibile attribuire il credito d'imposta su investimenti in beni strumentali ai soci di società di persone o ai collaboratori dell'impresa familiare in proporzione alle quote di partecipazione all'utile.

In ciascun anno, la parte di credito attribuita ai soci o ai collaboratori, incrementata da quella utilizzata dalla società, non può eccedere la quota fruibile annualmente (circ. Agenzia delle Entrate 23.7.2021 n. 9, § 5.6.3).



Obblighi documentali

Documentazione

- Obbligo di conservazione, pena la revoca del beneficio, della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili;
- Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni normative in esame («acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1054 a 1058 L. 178/2020»).

Perizia e comunicazione MISE

Per gli investimenti in beni materiali ed immateriali industria 4.0 è necessario:

- Una **perizia asseverata** da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e l'interconnessione al sistema aziendale.
- Per i beni di di costo unitario **pari o inferiore a € 300.000**, la perizia può essere sostituita da una **dichiarazione del legale rappresentante**.
- **Comunicazione MI.S.E.:** solo per scopi informativi ed un eventuale inadempimento non costituisce condizione di diniego dell'agevolazione. In attesa del DM attuativo.



Mancata indicazione in fattura

Dicitura in fattura

- La mancata indicazione di tale dicitura può essere regolarizzata nel seguente modo (risposte interpello Agenzia delle Entrate 5.10.2020 n. 438 e 439; circ. Agenzia delle Entrate 9/2021, § 8).
- Qualora il documento sia stato emesso in formato cartaceo, il cessionario potrà riportare la dicitura su ciascuna fattura con "scrittura indelebile" o mediante "utilizzo di apposito timbro".
- Laddove, invece, siano state ricevute fatture in formato elettronico, l'acquirente potrà annotare sulla copia cartacea del documento, con "scrittura indelebile", il riferimento normativo o, in alternativa, "realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso"; in questo caso, senza materializzare la fattura, il cessionario dovrebbe predisporre un altro documento, "da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa", che dovrebbe successivamente essere trasmesso al Sdl (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 13/2018 e 14/2019).



I professionisti di STS NETWORK



DOTT. FABIO GIOMMONI

Dottore commercialista e Revisore Legale
fgiommoni@stsnetwork.it



DOTT. FRANCESCO FACCHINI

Dottore commercialista e Revisore Legale
ffacchini@stsnetwork.it



DOTT. MATTEO BUSICO

Dottore commercialista, Revisore Legale
e Dottore di ricerca in Diritto processuale tributario
mbusico@stsnetwork.it



DOTT. FEDERICO SALVADORI

Dottore commercialista e Revisore Legale
fsalvadori@stsnetwork.it

CONTATTI

PISA - SEDE

Via Matteucci, 38

+39 050 970628

E-mail info@stsnetwork.it

PISTOIA

Via E. Fermi, 93

+39 0573 935531

E-mail info@stsnetwork.it

LUCCA

Via Muston, 117

+39 0583 050260

E-mail info@stsnetwork.it

EMPOLI

Via Giuliano Vanghetti, 4B

0571/526275

E-mail info@stsnetwork.it

